

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione – ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii. – per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione della Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR) - Mare Adriatico a pedaggio e del completamento ad ovest fino alla A22 “del Brennero”.

tra

la Regione del Veneto, con sede in Palazzo Balbi – Dorsoduro, Venezia, rappresentata [...] (di seguito, la “Concedente”)

e


la società [...], con sede legale in [...], rappresentata da [...] (di seguito, il “Concessionario”).

Detti soggetti saranno anche identificati nel corso del presente atto collettivamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.


L'anno.....addì.....del mese di..... presso.....in Venezia:

PREMESSO CHE

- l'art. 37 *bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 prevede che i soggetti interessati, in qualità di promotori, “*possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione di cui all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi*”;




- in data 9 agosto 2002 è stata emanata dalla Regione del Veneto la legge n. 15 (*"Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi"*) con la quale è disciplinata la realizzazione di autostrade e strade a pedaggio nell'ambito del territorio veneto;
- in data 20 agosto 2002 è stato approvato il d.lgs. n. 190, attuativo della L. 443/2001, refluato successivamente nel d.lgs. 163/2006, che disciplina il procedimento per la *"realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale"*, il quale prevede, in particolare, la vincolante approvazione dei progetti preliminari di dette infrastrutture da parte del CIPE;
- in data 30 giugno 2004, Confederazione Autostrade S.p.A. (nel seguito, il "Promotore") ai sensi della richiamata legge regionale 15/2002 ha presentato, in qualità di Promotore ai sensi dell'art. 37 bis della legge 109/94, alla Regione del Veneto una proposta per la progettazione, costruzione e gestione dell'Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR) – Mare Adriatico a pedaggio (di seguito, l'"Autostrada Nogara Mare");
- gli obiettivi da conseguire con l'Autostrada Nogara Mare possono essere così sintetizzati:
 - trasferimento di parte del traffico dalla A4 sull'Autostrada Nogara Mare al fine di superare lo stato di criticità in cui versa la direttrice Brescia - Padova, interessata oggi da volumi di traffico superiori a 80.000 veicoli/giorno (TGM), con una elevata componente di veicoli pesanti;
 - decongestionamento della viabilità locale del territorio medio padano veneto;
 - migliore accessibilità agli ambiti metropolitani sulla direttrice Verona - Venezia e nelle aree immediatamente a sud di tale direttrice;
 - assicurare la continuità della nuova Autostrada con le principali infrastrutture stradali e autostradali, esistenti o in programma, che insistono nel contesto geografico del Veneto;
- il piano economico finanziario presentato dal Promotore assumeva, come flussi di traffico, anche i flussi che sarebbero derivati dalla realizzazione del collegamento tra l'Autostrada Nogara - Mare e l'Autostrada del Brennero (A22) in località Mantova a partire dal 2013, considerato anno di entrata in esercizio dell'autostrada. Detto collegamento, insistente parzialmente sul territorio della Regione Lombardia, faceva parte del progetto preliminare per la realizzazione dell'Autostrada Cremona - Mantova, come approvato con delibera di Giunta Regionale Lombardia n. 11577 del 13 dicembre 2002;



- in data 10.09.2004 la Regione del Veneto ha pubblicato nel BUR n. 89 l'avviso pubblico per la selezione di operatori economici ai fini della presentazione di ulteriori proposte da porre in competizione con quella presentata da Confederazione Autostrade S.p.A. e allo scopo di scegliere la migliore e designare il Promotore, con l'esplicita indicazione dell'applicazione del diritto di prelazione, ai sensi della normativa nazionale riportata nell'avviso pubblico di cui sopra;
- ad esito della riferita fase procedimentale, la Regione del Veneto ha quindi esaminato favorevolmente la proposta presentata dal Promotore e con deliberazione di Giunta n.927 del 28 marzo 2006 ha dichiarato la medesima di pubblico interesse;
- con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008, art. 2, comma 259 - , l'Autostrada Nogara Mare è stata inserita nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- in data 12.03.2008 la Regione del Veneto ha trasmesso il progetto preliminare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché agli altri soggetti competenti ai sensi dell'art. 165 del d. lgs. 163/2006;
- il progetto medesimo, unitamente alla relazione istruttoria ed agli elaborati concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale e la localizzazione urbanistica, è stato successivamente trasmesso al CIPE;
- il CIPE in data 22 gennaio 2010 con delibera n. 1/2010 (G.U.R.I. n. 960 del 6.11.2010) ha approvato il progetto preliminare presentato dal Promotore, con numerose prescrizioni tecniche e raccomandazioni, per ottemperare alle quali è risultato necessario far fronte a costi ulteriori rispetto a quelli ipotizzati nel piano economico finanziario predisposto dal Promotore ed approvato dalla Regione del Veneto;
- con nota in data 25 novembre 2010 la Regione del Veneto ha richiesto al promotore il conseguente adeguamento della proposta;
- al fine di recepire le suddette prescrizioni del CIPE, si è reso necessario aggiornare il piano economico finanziario dell'opera;
- con Delibera CIPE n. 81 del 18 novembre 2010 - legge obiettivo - VIII programma delle infrastrutture strategiche è stato confermato l'inserimento dell'Autostrada Nogara Mare tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale;
- in data 16 giugno 2011 è stato inserito nell'Intesa Generale Quadro fra Stato e Regione del Veneto il collegamento tra l'Autostrada Nogara Mare e l'Autostrada del Brennero, prevedendo la realizzazione della infrastruttura di collegamento con l'A22 interamente nel territorio della regione del Veneto;



- con note in data 18.11.2011 e in data.....il Promotore ha presentato alla Regione del Veneto la propria proposta aggiornata in relazione alle prescrizioni del Cipe e riferita al nuovo quadro infrastrutturale delineatosi;
- in considerazione dei maggiori oneri derivanti dall'adeguamento del progetto presentato dal Promotore alle prescrizioni del CIPE ed al fine di assicurare la realizzazione dell'opera nel rispetto degli elementi considerati nel piano economico finanziario e, segnatamente, dei flussi di traffico, è stato previsto dal Promotore di realizzare l'Autostrada Nogara Mare per fasi successive;
- nel frattempo, la Regione del Veneto, anche sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto con la Provincia di Verona in data 30 giugno 2011, ha redatto un proprio studio di fattibilità per il completamento ad ovest fino all'A22 "del Brennero" dell'Autostrada Nogara Mare;
- tale studio di fattibilità è stato redatto anche in relazione all'esigenza di confermare l'originaria previsione di collegamento all'A22, atteso che i tempi di realizzazione della infrastruttura prevista in territorio della Regione Lombardia, allo stato, non risultano più compatibili con la programmazione finanziaria e la realizzazione dell'Autostrada Nogara Mare;
- la Regione del Veneto ha approvato il menzionato progetto preliminare aggiornato con proprio provvedimento n. ... del ... e il menzionato studio di fattibilità con proprio provvedimento n..... del.....;
- la Giunta regionale del Veneto con delibera n..... del.....ha incaricato la Direzione Strade Autostrade e Concessioni di procedere ai sensi di art. 144 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 alla gara di concessione per la progettazione definitiva e esecutiva costruzione e gestione dell'Autostrada Nogara Mare e per la progettazione preliminare, redazione dello studio impatto ambientale, progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del collegamento fra detta autostrada e l'A22 del Brennero in provincia di Verona, individuando gli elementi essenziali del Bando di Gara;
- in data è stata indetta la gara ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori economici da porre in competizione con il Promotore ai sensi dell'art. 37 *quater* della L. 109/1994, al fine di procedere all'aggiudicazione della concessione;
- nel Bando di Gara il Concedente ha fra l'altro indicato, ai sensi dell'art. 37bis della Legge 109/94, l'importo delle spese sostenute dal Promotore per la predisposizione della proposta approvata con D.G.R. n. 927 del 28.03.2006. Inoltre, sono state precisate le spese sostenute dal Promotore su richiesta della Regione del Veneto per le attività tecniche finalizzate alla predisposizione e approvazione dello studio impatto ambientale e per l'aggiornamento del progetto preliminare in relazione alle prescrizioni della Delibera Cipe n.1/2010. I predetti importi faranno parte dell'investimento e saranno inseriti nel piano economico finanziario del concessionario per il loro ammortamento. Il Concessionario, qualora non coincidente con il Promotore,



dovrà rimborsare al Promotore i predetti importi con le modalità e nei tempi previsti dal Bando stesso;

- nel Bando di Gara il Concedente ha altresì indicato la facoltà di avvalersi di quanto disciplinato dalla norma di cui all'art. 18 della Legge 12.11.2011 n. 183;
- a conclusione della procedura di gara i due migliori offerenti sono risultati.....;
- ad esito della procedura negoziata tra la ed il Promotore è risultato aggiudicatario della concessione
- l'aggiudicatario ha prestato, a garanzia delle obbligazioni assunte, polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 30 della L. 109/1994, oggi trasfuso nell'art. 113 del d.lgs. 163/2006;
- in data..... l'aggiudicatario ha costituito la, società di progetto che, ai sensi della norma di cui all'art. 37 *quinquies* della richiamata L. 109/1994, oggi trasfusa nell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006, è subentrata nei diritti conseguiti alla intervenuta aggiudicazione;
- occorre, pertanto, stipulare la relativa convenzione di concessione ai sensi della richiamata normativa tra la il Concedente e il Concessionario;
- la Prefettura di in data con nota prot. ha rilasciato la certificazione ai sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 252/1998 e s.m.i.;
- la concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'Autostrada Nogara Mare e il completamento ad ovest fino all'A22 del Brennero viene pertanto disciplinata secondo quanto stabilito nella presente convenzione;


TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premessa ed allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.



Art. 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione dell'Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara – Mare Adriatico a pedaggio costituita dall'asse principale e dalla viabilità complementare, come individuati nell'allegato progetto preliminare per uno sviluppo complessivo di circa 148 km, e la progettazione preliminare con relativo studio impatto ambientale, definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del collegamento fra detta Autostrada e l'A22 del Brennero in provincia di Verona, a pedaggio, per uno sviluppo complessivo di circa 23 km.
2. L'asse principale, interconnesso a ovest con la SS 12 in località Nogara (Verona) e a est con la SR 495 e in prospettiva fino alla E55 Nuova Romea in località Adria, è dotato di accessi controllati ed è costituito, come risulta dall'allegato Progetto Preliminare, da due carreggiate separate da spartitraffico centrale per uno sviluppo complessivo di circa 84 km; ciascuna carreggiata è costituita da due corsie di marcia e dalla corsia di emergenza, oltre alle piazzole di sosta. La viabilità complementare ha una lunghezza totale pari a circa 64 km. Il collegamento dell'Autostrada Nogara Mare con l'Autostrada del Brennero ha caratteristiche tecniche conformi all'asse principale dell'Autostrada Nogara Mare, come risulta dall'allegato studio di fattibilità.
3. Sono affidate al Concessionario le attività ed i compiti necessari per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Nogara Mare, e la progettazione preliminare con relativo studio impatto ambientale, definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del collegamento dell'Autostrada Nogara Mare con la Autostrada A22 del Brennero in territorio della Provincia di Verona secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli della presente Convenzione.
4. Fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione gli allegati A (tariffe di pedaggio e termini e modalità di esenzione), B (elenco dei Comuni ai fini della esenzione del pedaggio per i residenti), C (piano economico finanziario), E (classificazione degli interventi di manutenzione), F (cronoprogramma), G (modalità di determinazione del risultato economico della concessione in applicazione del comma 2, art. 7 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15), H (opere complementari alla Tratta 2 ed alla Tratta 3), M (matrice dei rischi).
5. Fanno, inoltre, parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono allegati alla stessa, ancorché non materialmente e fisicamente uniti alla medesima, ma depositati agli atti del Concedente, i seguenti documenti a cui si rinvia per quanto non espressamente descritto nella presente Convenzione:
 - D (progetto preliminare posto a base di gara);



- I (studio di fattibilità del collegamento con la A22 posto a base di gara),
- L (varianti migliorative progettuali proposte in sede di gara).

Art. 3

(Fasi di realizzazione)

1. L'Autostrada Nogara Mare verrà progettata unitariamente a livello di progetto definitivo. La progettazione esecutiva e la realizzazione avverrà per fasi successive ed eventuali, così come di seguito individuato e dettagliatamente descritto nel Progetto Preliminare e nel Piano Economico Finanziario allegati.

Fase 1: progettazione esecutiva e realizzazione del collegamento dell'Autostrada Nogara Mare con l'Autostrada del Brennero (Tratta 0) previo perfezionamento delle procedure di cui al successivo art. 14 e della tratta compresa tra Nogara e Legnago (Tratta 1), nonché interventi di adeguamento e incremento dei livelli di sicurezza della tratta compresa tra Legnago e Rovigo (Tratta 2).

Fase 2: progettazione esecutiva e realizzazione della tratta compresa tra Rovigo ed Adria (Tratta 3).

Fase 3a: adeguamento definitivo (progettazione esecutiva e realizzazione) della Tratta tra Legnago e Rovigo (Tratta 2).

Fase 3b: progettazione esecutiva e realizzazione delle opere complementari alla Tratta 2 ed alla Tratta 3 (di cui all'allegato H).

La progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi alle Fasi 3a e 3b rimane subordinata alle condizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Una volta ultimata ciascuna Fase dell'autostrada le Tratte completate saranno aperte al traffico, con le procedure di cui al successivo art. 17, ed oggetto di pedaggiamento, con l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato A e le esenzioni di cui all'allegato B alla presente Convenzione.
3. La realizzazione della Tratta 3, compresa tra Rovigo ed Adria, oggetto della Fase 2 avrà inizio entro e non oltre 3 anni dall'entrata in esercizio delle opere di cui alla Fase 1.
4. Le opere oggetto della Fase 3a e 3b - adeguamento definitivo della tratta compresa tra Legnago e Rovigo (Tratta 2) e realizzazione delle opere complementari alla Tratta 2 ed alla Tratta 3 come da analitica individuazione nell'allegato H) - saranno avviate entro e non oltre il, a condizione che siano raggiunti i livelli di flussi di cassa di cui al piano economico finanziario, ovvero nell'ipotesi in cui entro il 2018 sia stato realizzato il



collegamento con l'autostrada del Brennero in territorio della regione del Veneto, tale da garantire il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

5. Il Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, effettuerà con cadenza triennale la verifica dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti, e verificherà a partire dal primo anno di esercizio le condizioni necessarie per la realizzazione delle opere di cui alle Fasi 3a e 3b.
6. Nel caso di mancato raggiungimento del flusso di cassa necessario per la realizzazione della Fase 3a e Fase 3b dell'opera ovvero di mancata realizzazione del collegamento con l'autostrada del Brennero per fatti non imputabili al Concessionario, il Concessionario stesso sarà liberato da ogni obbligo alla realizzazione degli interventi previsti dalla Fase 3a e 3b.

Art. 4

(Contributi ed obblighi del Concedente)

1. Il Concedente prende atto che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, il piano economico finanziario allegato alla presente Convenzione comprende, tra le fonti di finanziamento, un contributo pubblico in conto costruzione pari a euro oltre IVA, che il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario per importi, modalità e tempi conformi a quanto previsto nell'allegato piano economico finanziario.
2. Resta ferma la facoltà delle Parti di avvalersi di quanto disposto dall'art. 18 della L. 12.11.2011 n. 183.
3. Il Concedente si impegna a compiere nel più breve tempo possibile, e comunque compatibilmente con il rispetto dei tempi per l'avvio dei lavori previsti dal cronoprogramma generale di cui all'allegato F, tutte le attività amministrative di propria competenza, necessarie per l'esecuzione della concessione ed il mantenimento dell'equilibrio descritto nell'allegato piano economico finanziario, ivi comprese, l'approvazione di quanto richiesto per ottenere le autorizzazioni all'accesso sull'area per l'espletamento delle indagini e ricerche, la richiesta di convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per il quale sia necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici ovvero intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, nonché più in generale, il compimento di ogni atto inteso alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.
4. Avuto riguardo alla circostanza che, ai fini del finanziamento dell'autostrada, si è fatto ricorso alla tecnica della "finanza di progetto", le Parti convengono che il Concessionario medesimo possa richiedere al Concedente di concordare eventuali integrazioni alla presente Convenzione, tali comunque



da non alterare i termini sostanziali del rapporto concessorio. Resta altresì inteso che, in nessun caso, il Concedente sarà tenuto ad accettare le integrazioni di cui sopra qualora queste ultime comportino un onere finanziario maggiore, ovvero l'assunzione di impegni ulteriori e/o limitazioni delle garanzie prestate ai sensi di Legge dal Concessionario, rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione. Resta inteso che il venire meno della effettiva disponibilità del contributo in conto capitale, ovvero ogni alterazione dei tempi e delle modalità di messa a disposizione ed erogazione da parte del Concedente delle somme succitate, comporterà la revisione del Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione, al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 11; qualora tale inadempimento non venga altrimenti sanato, ovvero la revisione del Piano Economico Finanziario non intervenga entro i successivi tre mesi, il Concessionario potrà richiedere l'applicazione di quanto previsto al successivo articolo 21 della presente Convenzione.

5. L'importo delle spese sostenute dal Promotore per la predisposizione della proposta approvata con D.G.R. n. 927 del 28.03.2006, nonché le spese sostenute dal Promotore su richiesta della Regione del Veneto per le attività tecniche finalizzate alla predisposizione e approvazione dello studio impatto ambientale e per l'aggiornamento del progetto preliminare in relazione alle prescrizioni della Delibera Cipe n. 1/2010, fanno parte dell'investimento e sono inseriti nel piano economico finanziario del Concessionario per il loro ammortamento. Il Concessionario, qualora non coincidente con il Promotore, dovrà rimborsare al Promotore i predetti importi quali risultanti dal Bando di Gara con le modalità e nei tempi previsti dal bando stesso.


Art. 5

(Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio dell'Autostrada e delle opere connesse, per tutta la durata della concessione.

In particolare, il Concessionario provvede:

- a) alla progettazione preliminare con studio di impatto ambientale del tratto di completamento ad ovest fino all'A22 del Brennero e alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e gestione dell'autostrada oggetto della concessione, in condizioni di equilibrio economico finanziario;
- b) al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;
- c) ad organizzare, mantenere e garantire i servizi di soccorso e di polizia stradale;



- d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie alla gestione dell'autostrada;
 - e) a presentare all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di manutenzione ordinaria che intende eseguire nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'allegato E alla presente convenzione;
 - f) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria;
 - g) all'effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione di cui all'art.8 c. 5;
 - h) all'invio, su richiesta del Concedente, delle informazioni sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, nonché sui bilanci e sull'esercizio delle facoltà di cui all'art. 6, comma 1;
 - i) una volta conclusa ogni Fase dei lavori e messa in esercizio la Tratta di autostrada corrispondente, alla trasmissione della rendicontazione in merito ai ricavi da pedaggio conseguiti dalla/e tratta/e di autostrada a pedaggio in esercizio ed il loro raffronto con i ricavi attesi nel piano economico finanziario, al fine di consentire al Concedente di appurare il verificarsi o meno delle condizioni per la realizzazione della/e Fase/i successive dell'autostrada;
 - j) a rilasciare, a garanzia delle obbligazioni assunte relativamente alla gestione dell'infrastruttura, una cauzione da prestarsi anche a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/2006, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio. La cauzione verrà rilasciata all'entrata in esercizio della singola tratta;
 - k) ad impegnarsi a prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dall'art. 30 della legge 109/94 e ss.mm.ii. con le modalità previste nel Titolo VI del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto stradale informatizzato (art. 13, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") della rete concessa entro due anni dall'entrata in esercizio di ogni singola tratta dell'autostrada.
3. Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.
4. Ogni atto di disposizione del diritto d'uso dell'autostrada e delle sue pertinenze da parte del Concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Concedente, che ne fissa la durata e le condizioni.



5. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede affinché l'autostrada, nonché le relative pertinenze funzionali all'esercizio della stessa, siano trasferite nella disponibilità del Concedente a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione.

Art. 6


(Facoltà del Concessionario)

1. Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:
 - a) riscuotere i pedaggi di cui agli artt. 8 e 9, fermo restando il disposto di cui all'art. 20;
 - b) gestire direttamente, a titolo oneroso, pertinenze, strutture di servizio ed ogni altra risorsa materiale e/o immateriale direttamente o indirettamente connessa al sistema infrastrutturale e di introitarne i relativi proventi;
 - c) accordare, a titolo oneroso, le sub concessioni relative a occupazioni e/o attraversamenti ed alle utilizzazioni della sede dell'autostrada e relative pertinenze e di introitarne i relativi proventi;
 - d) porre in essere a titolo oneroso attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge e di introitarne i relativi proventi.
2. L'esercizio delle facoltà di cui sopra, che interessano la sede dell'autostrada e le sue pertinenze, non può creare impegni, da parte del Concessionario, verso terzi di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio dell'autostrada, salvo quanto diversamente stabilito con specifico eventuale atto aggiuntivo stipulato con il Concedente.
3. Il Concessionario si riserva la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge 12.11.2011 n. 183.

Art. 7

(Bilancio e Partecipazioni del Concessionario)

1. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea.
2. Il Concessionario deve comunicare, inoltre, alla data di stipula della presente Convenzione, la composizione azionaria, quale risulta dal libro soci, ed il testo dello Statuto vigente.



3. Debbono, inoltre, essere comunicate al Concedente, entro due mesi dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dal comma 2.
4. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea straordinaria di approvazione delle stesse.

Art. 8

(Tariffe di pedaggio)

1. La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi sull'autostrada dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata sulla base di quanto stabilito nell'allegato A.
2. Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le imposte previste dalla normativa vigente.
3. E' facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare, d'intesa con il Concedente, il sistema tariffario di cui all'allegato A, introducendo tariffe elementari differenziate secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. L'articolazione tariffaria di cui al presente comma può avere decorrenza anche in corso d'anno e per periodi limitati di tempo.
4. L'applicazione dei precedenti commi non dovrà costituire ostacolo all'introduzione del sistema di pedaggiamento dinamico denominato free-flow, i cui essenziali elementi costitutivi sono:
 - sistema di esazione dinamico senza barriere di esazione operante lungo l'autostrada e relativi raccordi;
 - gestione operativa del sistema di esazione per la riscossione dei pedaggi mediante servizi di controllo e manutenzione del sistema installato;
 - interoperabilità del sistema con i sistemi di telepedaggio in atto nel comparto autostradale interconnesso;
 - compatibilità con la normativa europea EETS (European Electronic Toll Service - Servizio europeo di telepedaggio).
5. Il Concessionario realizzerà a propria cura e spese un sistema informativo finalizzato al rilevamento del traffico autostradale. Tale sistema consentirà al Concedente di verificare in tempo reale i flussi di traffico suddivisi per tratta percorsa e per categoria di veicolo. I processi di messa a disposizione dei



dati saranno certificati attraverso l' utilizzo di appositi strumenti software che siano in grado di garantire il Concedente in merito alla loro integrità.

Art. 9


(Aggiornamento tariffario)

1. Le tariffe saranno annualmente adeguate, in maniera automatica, con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, al tasso di inflazione convenzionale come previsto in allegato A per l'intera durata della concessione.
2. A partire dal quarto anno di esercizio si terrà conto, in aggiunta all'adeguamento di cui al comma 1, di un ulteriore eventuale incremento determinato da un indicatore di qualità del servizio offerto secondo modalità e meccanismi da concordare con il Concedente. Fino al raggiungimento dell'accordo con il Concedente, il Concessionario applicherà l'adeguamento tariffario previsto al comma 1.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Concessionario comunicherà al Concedente l'adeguamento tariffario da applicare.

Art. 10

(Canoni)

1. Il canone annuo di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2002 è stabilito nella misura del 2,4% (duevirgolaquattro per cento) dei ricavi da pedaggio riferito all'esercizio precedente.
2. Per lo svolgimento di eventuali attività collaterali, ivi comprese le attività commerciali sulle pertinenze demaniali e quelle relative allo sfruttamento commerciale di reti di telecomunicazioni, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella misura pari al 2% (due per cento) dei proventi di competenza di ciascun anno.
3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 verranno corrisposti dal Concessionario al Concedente entro la fine del mese successivo a quello di emissione della relativa richiesta da parte del Concedente stesso.



Art. 11

(Piano economico finanziario)

1. In conformità all'art. 19, comma 2 *bis*, della legge 109/94, il Concessionario o il Concedente potranno richiedere la revisione del piano economico finanziario nel caso in cui si verifichi un evento o circostanze che comportino una variazione dei presupposti o delle condizioni di base del piano economico finanziario determinata da variazioni apportate:
 - a) dal Concedente;
 - b) da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione.
2. Il Concessionario potrà inoltre richiedere la revisione del piano economico finanziario nelle seguenti circostanze:
 - a) nel caso in cui dovessero essere richieste dal Concedente modifiche o prescrizioni o prestazioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla presente Convenzione;
 - b) in presenza di (i) cause di forza maggiore; (ii) modifiche e/o innovazioni normative (da qualsiasi ente promanante) che interferiscano significativamente con il raggiungimento dei risultati previsti;
 - c) in relazione alla mancata/ritardata erogazione del contributo pubblico di cui all'art. 4;
 - d) di un nuovo piano degli investimenti richiesto dal Concedente, anche ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 15/2002, qualora gli oneri dei predetti nuovi investimenti non siano ad integrale carico del Concedente;
 - e) nel caso in cui siano realizzate infrastrutture concorrenti con l'autostrada concesse dall'Ente regionale o da altro ente ad esso subordinato.
3. In tali ipotesi le Parti convengono che il Concedente dovrà assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, adottando d'intesa con il Concessionario ed in accordo a quanto previsto in materia dalle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso quanto previsto dal comma 2 *bis* dell'art. 19 della legge regionale 109/94, le opportune misure di compensazione, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) la rideterminazione delle tariffe e delle relative modalità di adeguamento;
 - b) la proroga della durata della concessione;



- c) la ridefinizione dei termini e modalità del sistema di esenzione del pedaggio;
- d) il rinvio della realizzazione delle opere previste in Fase 3a e 3b, oltre la data prevista dal cronoprogramma allegato al piano finanziario. E' facoltà del Concedente di fare comunque eseguire al concessionario le predette opere accordando un equo valore di restituzione a fine concessione.
4. Nei casi di cui al precedente comma 1, i contenuti della presente convenzione sono rivisti entro sei mesi decorrenti dalla data di presentazione del nuovo piano economico finanziario.
5. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, l'eventuale "saldo positivo" ivi richiamato deve intendersi riferito al risultato economico della concessione, secondo quanto previsto all'allegato G della presente Convenzione, che contiene altresì i relativi criteri e modalità di applicazione.

Art. 12

(Esenzioni e agevolazioni)

1. Il Concessionario applica, d'intesa con il Concedente, un sistema di esenzione del pedaggio dell'autostrada per un periodo prestabilito di anni, secondo i termini e le modalità di cui all'allegato A. I Comuni interessati all'applicazione del regolamento che disciplina le modalità per l'attribuzione della gratuità dei transiti come sopra definiti sono elencati nell'allegato B.
2. Il Concessionario, previo benestare del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sull'autostrada o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sull'autostrada.
3. E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sull'autostrada, se non per ragioni inerenti al servizio dell'autostrada stessa.
4. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.
5. E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sull'autostrada esclusivamente per ragioni inerenti al servizio dell'autostrada stessa o per ragioni promozionali.
6. Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve provvedere, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 285/92 ("Nuovo Codice della strada") e ss.mm.ii., ad esigere l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è



richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

Art. 13

(Progettazione)

1. Il Concessionario presenta all'esame del Concedente per l'approvazione il progetto definitivo relativo all'intera autostrada, i progetti esecutivi relativi ad ogni singola Fase, nonché tutti gli altri progetti degli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e f), secondo le tempistiche indicate al successivo art. 14. I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.
2. I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con società del gruppo "Ferrovie dello Stato S.p.A." e con le aziende e/o società esercenti le linee ferroviarie.
3. I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.
4. I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
5. Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari e/o gestori di dette strade.
6. I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato.

Art. 14

(Termini per la presentazione delle progettazioni)

1. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 13, relativo al progetto definitivo ed ai progetti esecutivi, deve essere assolto dal Concessionario nei termini che seguono
 - per l'Autostrada Nogara Mare:
 - a) il progetto definitivo deve essere presentato almeno dodici mesi prima dell'inizio dell'anno individuato nel piano economico



finanziario allegato quale anno di inizio dei lavori della Fase 1 (Tratta 1 e adeguamento e incremento dei livelli di sicurezza della Tratta 2);

- b) il progetto esecutivo relativo alla Fase 1 deve essere presentato entro sei mesi dall'approvazione del progetto definitivo;
 - c) il progetto esecutivo relativo alla Fase 2 deve essere presentato entro
 - d) i progetti esecutivi relativi alle Fasi 3a e 3b devono essere presentati entro.....
- per il collegamento dell'Autostrada Nogara Mare con l'Autostrada A22 del Brennero:
- a) il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale devono essere presentati al Concedente entro 5 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, ai fini della loro approvazione secondo le procedure di legge;
 - b) il progetto definitivo deve essere presentato entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto preliminare;
 - c) il progetto esecutivo deve essere presentato entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo.
2. Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.

Art. 15

(Espropri)

1. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni e/o fabbricati necessari per la realizzazione dell'autostrada sono effettuate a cura e spese a totale onere del Concessionario. A tal fine, il Concessionario è autorizzato a compiere tutte le operazioni relative, ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi, privilegiando le acquisizioni in via bonaria in ottemperanza alla normativa vigente in materia di espropriazioni ed in coerenza con gli Accordi stipulati dal Concedente con le associazioni di categoria per tale tipologia di infrastrutture.
2. Le aree acquisite per la realizzazione delle opere autostradali saranno intestate al Concedente.



Art. 16

(Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

1. Il regime dei lavori delle forniture di beni e servizi è quello previsto dal D.lgs 163/2006 s.m.i. e del relativo Regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili. Il Concessionario si riserva di fare eseguire a terzi in tutto o in parte i lavori oggetto di concessione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Art. 17

(Verifiche e Collaudi)

1. Nel corso della realizzazione dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 163/2006, verrà effettuato il collaudo in corso d'opera, secondo le modalità previste dall'art. 221 del D.P.R. 207/2010.
2. Al completamento degli interventi relativi ad ogni Fase descritta all'Art. 3, su richiesta del Concessionario si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione congiunta ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto sarà predisposto regolare verbale.
3. Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente da rilasciare non oltre giorni 30 dalla data della predetta visita, si può dare luogo, in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio di ogni singola tratta autostradale di volta in volta realizzata.
4. Il collaudo delle opere è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

Art. 18

(Vigilanza del Concedente)

1. Il Concedente controlla e vigila su tutte le fasi di progettazione, costruzione ed esercizio per l'intero periodo della concessione, secondo quanto previsto dall'Art. 5 della L.R. n. 15/2002.
2. In particolare il Concedente vigila affinché i lavori di costruzione dell'autostrada siano eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità ai progetti approvati e vigila altresì sui lavori di manutenzione, senza che, per il fatto di



tale vigilanza, resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori stessi.

3. Il Concedente, qualora constati difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti con le modalità di cui all'art. 27 e, ove lo ritenesse opportuno, anticipandone il contenuto con altri mezzi di comunicazione in relazione all'urgenza.
4. Il Concedente, in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 5 comma 1, lettera e), può chiedere tutti i chiarimenti necessari, visitare ed assistere ai lavori.
5. Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 5, provvede al controllo dell'attuazione del piano economico finanziario da parte del Concessionario, chiedendo a tal fine la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Art. 19


(Durata della concessione)

1. La Concessione ha una durata pari a anni, decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'autostrada anche per Tratte funzionali.
2. Alla scadenza del periodo di durata della concessione, i rapporti inerenti la eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati ai sensi dell'art. 22.

Art. 20

(Decadenza della concessione)

1. La decadenza della concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso in cui, nonostante la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente Convenzione formalmente e motivatamente contestate al Concessionario, perduri la grave inadempienza da parte del medesimo Concessionario agli obblighi di cui alle lettere a), b), c), g), h), i), j), k) del comma 1 dell'art. 5.
2. Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente lo diffida formalmente ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a novanta giorni, che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può presentare le sue controdeduzioni e, ove non accolte, gli enti finanziatori del progetto potranno ai sensi dell'art. 37 *octies* della legge 109/94 impedire la risoluzione, designando, entro novanta giorni dal



ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:

- a) la società designata dagli enti finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie al meno equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
 - b) la società designata elimini l'inadempimento nei tempi strettamente necessari, ovvero entro un periodo concordato con il Concedente e i finanziatori.
3. L'inottemperanza o il rigetto delle controdeduzioni, e il mancato intervento, ai sensi del comma 2, degli enti finanziatori del progetto, comporta la decadenza della concessione, dichiarata con provvedimento del Concedente da notificare al Concessionario. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada o della parte di essa già realizzata ed in esercizio fino al trasferimento della gestione stessa, fermo restando il diritto per il Concessionario stesso al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario medesimo.
4. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente convenzione.

Art. 21

(Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 37 *septies* della legge 109/94 e ss.mm.ii., qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente medesimo sarà tenuto a salvaguardare il diritto del Concessionario alla piena reintegrazione delle aspettative economiche derivanti dall'esecuzione e gestione dell'autostrada corrispondendo al Concessionario:
 - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;



- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione o della revoca, ivi inclusi i costi finanziari dei prestiti contratti, comprensivi – a mero titolo esemplificativo e non tassativo – anche degli eventuali oneri e/o indennizzi e/o penali dipendenti dall'anticipata estinzione e/o risoluzione dei contratti finanziari derivati connessi ai riferiti prestiti;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario dell'opera.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completamento dei detti crediti.
 3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Art. 22


(Rapporti inerenti l'eventuale successione tra il subentrante ed il concessionario)

1. Alla scadenza del periodo di durata della concessione il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa.
2. Per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente assentite successivamente alla presente Convenzione e non ancora ammortizzate, il Concessionario ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante.
3. Tale indennizzo è regolato con apposito Atto fra le Parti con riferimento ai criteri individuati dal D.M. n. 283/98.

Art. 23

(Società di progetto)

1. La Società di Progetto, costituita ex art. 37 *quinquies* della legge 109/94, subentra a titolo originario all'aggiudicatario della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada.



2. I soci della Società di Progetto resteranno solidalmente responsabili con la società stessa nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso dei contributi pubblici che saranno erogati in conto costruzione, ai sensi del precedente art. 4, qualora – per effetto dell'inadempimento della Concessionaria – il Concedente dovesse procedere al recupero degli importi erogati.


I soci della Società di Progetto potranno essere liberati dalla riferita responsabilità solidale qualora la Società di Progetto fornisca, a garanzia dell'eventuale recupero dei contributi, idonee garanzie bancarie o assicurative in corrispondenza della quota di contributi periodicamente versata dal Concedente.

3. Le azioni rappresentative del capitale sociale della Società di Progetto potranno essere cedute, fermo restando che le società partecipanti all'ATI affidataria, che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione e, pertanto, per la partecipazione alla esperita procedura concorsuale dovranno, comunque, rimanere titolari di una quota del capitale sociale sino al termine della costruzione della infrastruttura oggetto della concessione.
4. La cessione di azioni rappresentative di parte del capitale sociale a terzi dovrà essere comunicata al Concedente ed acquisterà efficacia una volta che lo stesso, verificato il possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti, avrà dato il proprio assenso.
5. In particolare, il Concedente si riserva di effettuare le verifiche al fine di accertare la insussistenza, in capo agli acquirenti, di condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione ove gli operatori economici intendano realizzare parte delle prestazioni oggetto della concessione. Il Concedente si pronuncerà entro 60 giorni dalla richiesta, salvo differimento del termine in dipendenza dei tempi necessari per le richiamate verifiche. Trascorsi i 60 giorni sopra indicati senza che il Concedente abbia fornito alcuna indicazione, l'assenso dovrà intendersi perfezionato. Resta comunque salva la verifica successiva alla scadenza del riferito termine di 60 giorni, da parte del Concedente, del possesso, in capo agli acquirenti, dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di carenza dei predetti requisiti, le azioni oggetto di cessione dovranno essere retrocesse alle società alienanti entro il termine che sarà all'uopo assegnato dallo stesso Concedente ed in ogni caso non inferiore a 60 giorni. La mancata restituzione delle azioni determinerà la immediata decadenza della Concessione.

Art. 24

(Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Concessionario si impegna nei confronti del Concedente a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla presente concessione.



Art. 25

(Protocollo di Legalità)

1. Le Parti si danno atto che nell'ambito della Concessione verrà sottoscritto e applicato uno specifico "Protocollo di legalità", secondo le modalità, i tempi e le procedure previsti per le opere rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche nazionali.

Art. 26

(Clausola compromissoria)

1. Le Parti convengono di deferire ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti sull'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione.
2. A tale scopo ciascuna Parte nominerà un proprio arbitro e i due arbitri nomineranno il terzo che presiederà il Collegio. In mancanza di accordo il terzo arbitro sarà nominato ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 163/2006.
3. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Venezia e deciderà secondo diritto in arbitrato rituale.

Art. 27

(Domicilio e comunicazioni)

1. Agli effetti della presente Convenzione ed ai fini di ogni comunicazione e/o notificazione, il Concessionario elegge domicilio in
[...]
2. Agli effetti della presente Convenzione ed ai fini di ogni comunicazione e/o notificazione, il Concedente elegge domicilio in
[...]
3. Qualsiasi comunicazione tra le Parti richiesta o consentita dalle disposizione della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi di domicilio sopra indicati e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa.

Art. 28



1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione.
2. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Art. 29

(Aggiornamenti)

1. I riferimenti normativi incidenti sull'oggetto della presente Convenzione e su tutti i richiami cui la stessa fa rinvio in modo specifico o per relazione, devono intendersi sostituiti dalle disposizioni nel frattempo intervenute o che interverranno a modifica o integrazione degli stessi.



ALLEGATO A

1. TARIFFE DI PEDAGGIO

Tariffe riferite all'anno 2018

Importi unitari (a km) per classe veicolare per categorie

Tariffe 2018	Leggeri		Pesanti			Leggeri	Pesanti
	Classe A	Classe B	Classe 3	Classe 4	Classe 5		
Quota % di traffico	100	38,15	8,55	9,50	43,80		
Tariffa netta Euro/km	0.091862	0.094165	0.108302	0.178959	0.216604	0.091862	0.157056
Tariffa comprensiva di IVA al 21% Euro/km	0.111153	0.113940	0.131046	0.216540	0.262091	0.111153	0.190038

Nel 1° anno di esercizio, previsto con inizio nel Gennaio 2018, verranno applicate le tariffe ottenute da quelle base del 2004 con aggiornamento basato secondo il seguente criterio: partendo dalla base in valuta 2004 le tariffe sono adeguate con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, al tasso di inflazione reale consuntivato al 30 settembre dell'anno precedente.

Nello specifico si è considerato il tasso di inflazione reale registrato tra 2004 - 2010 e per gli anni successivi sino al 2018 l'inflazione programmata.

Le tariffe di pedaggio, partendo dalla base in valuta 2018, saranno annualmente adeguate, in maniera automatica, con decorrenza 1 Gennaio 2019 e per ciascun anno successivo, al tasso di inflazione convenzionale pari al 2%, per l'intera durata della concessione. Il pedaggio sull'arteria verrà calcolato sulla base delle percorrenze effettuate sull'asse dell'autostrada e di quelle sulla viabilità complementare e di adduzione, che è parte integrante della concessione.



2. TERMINI E MODALITÀ DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO PER GLI SPOSTAMENTI LOCALI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AREA

I veicoli leggeri (classe A), ad uso privato non lavorativo, utilizzati dai residenti nei Comuni indicati nell'allegato B, sono esonerati dal pagamento del pedaggio per percorrenze non superiori a 15 km, per i primi 10 anni di esercizio della infrastruttura: da gennaio 2018 a dicembre 2027.

Dal 11° anno, i suddetti veicoli fruiranno di ulteriori sconti per le successive 5 annualità, secondo le percentuali decrescenti indicate nel sottostante prospetto.

Annualità	Sconto percentuale sulla tariffa piena
2028	90%
2029	80%
2030	60%
2031	40%
2032	20%

La esenzione non si applica per le suddette percorrenze nel caso in cui esse siano ripetute dal medesimo veicolo entro un intervallo inferiore ai 30 minuti.

La presente agevolazione sarà nominativa e vincolata alle autovetture di proprietà dei residenti, in numero pari a queste ultime e sarà ad uso esclusivo dei residenti stessi.

La mancata osservanza delle norme previste comporterà una sanzione e il ritiro definitivo dell'autorizzazione.



ALLEGATO B

1. ELENCO DEI COMUNI AI FINI DELL'ESENZIONE DA PEDAGGIO
PER I RESIDENTI SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ALLEGATO A.2.

Comuni attraversati dall'autostrada	Comuni non attraversati ma compresi nella fascia dell'autostrada
-------------------------------------	--

Comuni in Provincia di VERONA

n.		n.	
1	Cerca	9	Salizzole
2	Nogara	10	Sorgà
3	Sanguinetto	11	Concamarise
4	Casaleone	12	Angiari
5	Legnago	13	Terrazzo
6	Gazzo Veronese		
7	Villa Bartolomea		
8	Castagnaro		

Comuni in Provincia di ROVIGO

n.		n.	
1	Badia Polesine	16	Lendinara
2	Rovigo	17	Lusia
3	Giacciano con B	18	Villadose
4	Canda	19	Villanova del Ghebbo
5	Adria	20	Costa di Rovigo
6	CastelGuglielmo	21	Ceregnano
7	San Bellino	22	Castelnuovo Bariano
8	Fratte Polesine	23	Ceneselli
9	Villamarzana	24	Trecenta
10	Arquà Polesine	25	Bagnolo di PO
11	Pontecchio Polesine	26	Corbola
12	Gavello	27	Pincara
13	Bosaro	28	Frassinelle
14	Crespino	29	Guarda Veneta
15	Villanova Marchesana	30	Popozze
		31	Fiesso Umbertiano
		32	Polesella

I Comuni interessati dall'esenzione dal pedaggio sono n. 45, individuati in una fascia di 10 km a cavallo del tracciato autostradale.



**2. CASELLI DI RIFERIMENTO DEI COMUNI AI FINI DELL'ESENZIONE
DA PEDAGGIO PER I RESIDENTI SECONDO LE MODALITA' DI CUI
ALL'ALLEGATO A.2.**

Casello	Comuni di pertinenza
Nogara	Sorgà, Nogara, Gazzo Veronese, Salizzole, Concamarise
Casaleone	Cerea, Sanguinetto, Casaleone
Legnago	Legnago, Angiari
Villa Bartolomea	Villa Bartolomea, Terrazzo, Castelnuovo Bariano
Castagnaro	Castagnaro, Caneselli
Badia Polesine	Badia Polesine, Giacciano con Baruchella
Canda Trecenta A31	Canda, Trecenta, Bagnolo di Po
Castel Guglielmo	Lendinara, San Bellino, Castelguglielmo
Fratta Polesine	Lusia, Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine, Pincara, Fiesso Umbertino, Costa di Rovigo, Villamarzana, Frassinella Polesine
Rovigo Sud	Rovigo, Arquà Polesine, Bosaro, Polesella, Pontecchio Polesine, Guarda Veneta
Gavello	Villadose, Ceregnano, Gavello, Crespino, Villanova Marchesana
Adria	Adria, Papozze, Corbola

ALLEGATO A

Dgr. n. 2209 del

20 DIC. 2011

pag. 29/4



ALLEGATO C

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ALLEGATO A

Dge. n. 2209 del 20 DIC. 2011 pag. 30/42



ALLEGATO D

PROGETTO PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA



ALLEGATO E

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

CORPO AUTOSTRADALE

PAVIMENTAZIONI

Comprendono tutte le operazioni e gli interventi che non modificano sensibilmente le caratteristiche strutturali e di portanza delle pavimentazioni e che sono inerenti al ripristino localizzato delle stesse.

ALTRI ELEMENTI DEL CORPO AUTOSTRADALE

Comprendono le operazioni e gli interventi tesi alla salvaguardia ed alla conservazione degli elementi costituenti il corpo autostradale, quali:

- a) Manutenzione difese spondali;
- b) Interventi su rilevati e scarpate di limitata entità;
- c) Pulizia alvei;
- d) Sistemazioni pendii;
- e) Interventi localizzati sugli elementi accessori della piattaforma (cunetta, cigli erbosi, arginerai, etc.);
- f) Etc.

SICUREZZA

Comprendono le operazioni e gli interventi atti a mantenere in efficienza i sistemi di protezione e segnalazione, quali:

- a) Sostituzione o riparazione di segnali ammalorati o incidentati, nei loro supporti ed attrezzature;
- b) Tinteggiature dei supporti dei segnali;
- c) Pulizia segnali;
- d) Adeguamento alle nuove normative in materia di segnaletica stradale;
- e) Ripresa localizzata della segnaletica orizzontale;



- f) Riparazione localizzata delle barriere di sicurezza e delle reti di protezione dei viadotti;
- g) Etc.

IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGI

Comprendono le operazioni e gli interventi atti a garantire il perfetto funzionamento e la buona manutenzione dei macchinari e delle apparecchiature di esazione dei pedaggi e relativi apparati accessori per la rilevazione, trasmissione ed elaborazione dati.

- a) Pulizia gruppi ottici;
- b) Manutenzione componenti elettrici;
- c) Manutenzione componenti elettro-meccaniche del sistema di esazione.

VERDE E PULIZIE

Comprendono tutte le operazioni e gli interventi atti a mantenere e ad integrare le opere in verde; ad assicurare le capacità di deflusso delle opere idrauliche; a tenere sgombri da rifiuti i tracciati e le relative pertinenze.

- d) Seminagione;
- e) Sfalci erbe e potatura ed arbusti;
- f) Diserbi meccanici e chimici;
- g) Disboscamento da rovi;
- h) Messa a dimora piante e arbusti;
- i) Trattamenti antiparassitari;
- j) Spurgo tombini e fossi;
- k) Pulizie varie;
- l) Etc.

OPERAZIONI INVERNALI

Comprendono le operazioni e gli interventi di revisione e manutenzione ordinaria di mezzi e strumenti atti a mantenere in efficienza le opere, quali:

- a) Noleggio mezzi sgombraneve e spandisale;
- b) Manutenzione mezzi sgombraneve e spandisale di proprietà;
- c) Acquisto ed impiego sali fondenti ed abrasivi;
- d) Manutenzioni impianti di miscelazione e di stoccaggio;
- e) Manutenzione lame e spandisale;
- f) Manutenzione apparecchiature di rilevamento dati climatici;
- g) Etc.

**EDIFICI**


Comprendono tutte le operazioni e gli interventi atti a mantenere in efficienza e a ripristinare le strutture edilizie nell'ambito delle pertinenze autostradali, quale ad esempio la tinteggiatura e la ripresa localizzata degli intonaci.

- a) Tinteggiatura localizzata e ripresa intonaci;
- b) Modifiche localizzate interne;
- c) Piccole modifiche esterne;
- d) Riparazioni localizzate alle coperture, pavimenti, scale, etc.;
- e) Manutenzione degli impianti degli edifici;
- f) Etc.

FORNITURE E MANUTENZIONI VARIE

Comprendono tutte le operazioni e gli interventi inerenti la conservazione o il ripristino di efficienza di parti, impianti e attrezzature non comprese nelle voci precedenti.

- a) Manutenzione impianto antincendio;
- b) Manutenzione impianti segnaletici a messaggio variabile;
- c) Manutenzione semafori di stazione;
- d) Manutenzione impianti SOS;
- e) Manutenzione impianti rilevazioni dati meteo e dati traffico;
- f) Manutenzione impianti di illuminazione;
- g) Manutenzione impianti per telecomunicazioni;
- h) Manutenzione impianti di sollevamento e pompaggio;
- i) Manutenzione impianti antintrusione e video sorveglianza;
- j) Manutenzione impianti antinebbia;
- k) Etc.



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CORPO AUTOSTRADALE

PAVIMENTAZIONI

Comprendono tutte le operazioni e gli interventi che modificano sensibilmente le caratteristiche strutturali e di portanza delle pavimentazioni e che sono inerenti al ripristino o al rifacimento, per una estensione consistente, dei diversi strati delle stesse:

- a) Ripristino di aderenza dello strato di usura;
- b) Impermeabilizzazione provvisoria con trattamenti superficiali;
- c) Ripresa di avvallamenti e ormaic;
- d) Riparazione mediante asportazione e successiva ricostruzione di conglomerati bituminosi;
- e) Rifacimento mediante riciclaggio in situ;
- f) Ripristino di portanza e risanamento degli strati profondi per sezioni parzializzate;
- g) Ricopertura dei tratti risanati e/o rafforzamento degli stessi;
- h) Etc.

OPERE D'ARTE

Comprendono tutte le operazioni e gli interventi tesi alla salvaguardia e alla conservazione delle strutture e tali da non modificare il sistema statico e le caratteristiche dimensionali e di portanza.

- a) Riparazione pile e sostegni;
- b) Riparazione o sostituzione giunti e apparecchi d'appoggio;
- c) Impermeabilizzazioni manufatti e successiva ripavimentazione;
- d) Ripristini e protezioni anticorrosive dei calcestruzzi e delle armature;
- e) Sigillatura di fessure e crinature;
- f) Riparazioni e rifacimenti parziali di solette ed impalcati;
- g) Riparazione e sostituzione parapetti, barriere e recinzioni;
- h) Verniciature, tinteggiature e rifacimento intonaci;
- i) Riparazioni e rifacimento opere scolo acque;
- j) Interventi vari di riparazione e ripristino a ponticelli, tombini, muri di sostegno;
- k) Etc.



ALTRI ELEMENTI DEL CORPO AUTOSTRADALE

Comprendono tutte le operazioni e gli interventi tesi alla salvaguardia ed alla conservazione ed al ripristino degli elementi costituenti il corpo autostradale.

- g) Intervento di sgombero degli smottamenti;
- h) Interventi su rilevati e scarpate;
- i) Ripristino difese spondali;
- j) Ripristino pendii;
- k) Sostituzione degli elementi accessori della piattaforma (cunetta, cigli erbosi, argine-
rai, etc.);
- l) Etc.

SICUREZZA


Comprendono tutte le operazioni e gli interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare ed integrare i sistemi di protezione e segnalazione.

- h) Adeguamento alle nuove normative in materia di segnaletica stradale;
- i) Rifacimento esteso e/o ripresa della segnaletica orizzontale;
- j) Sostituzione estesa e/o integrazione delle barriere di sicurezza e delle reti di protezione dei viadotti;
- k) Etc.

IMPIANTI ESASIONE PEDAGGI

Comprendono tutte le operazioni e gli interventi atti a garantire il perfetto funzionamento e la buona manutenzione dei macchinari e delle apparecchiature di esazione dei pedaggi e relativi apparati accessori per la rilevazione, trasmissione ed elaborazione dati.

- a) Verniciatura pali di sostegno;
- b) Riparazione strutture di sostegno;
- c) Riparazione componenti tecnologiche c/o elettriche;
- d) Riparazione terminali self service per il pedaggio.
- e) Etc.



OPERAZIONI INVERNALI

Comprendono tutti i provvedimenti di sostituzione o acquisto di mezzi atti a atti a mantenere in efficienza le opere:

- a) Acquisto mezzi sgombraneve e spandisale di proprietà;
- b) Riparazioni impianti di miscelazione e di stoccaggio;
- c) Sostituzione lame e spandisale;
- d) Sostituzione apparecchiature di rilevamento dati climatici;
- e) Etc.

EDIFICI

Comprendono tutte le operazioni e gli interventi atti a ripristinare le strutture edilizie nell'ambito delle pertinenze autostradali.

- a) Ritinteggiatura;
- b) Ristrutturazioni interne;
- c) Ristrutturazioni esterne;
- d) Rifacimento delle coperture, pavimenti, scale, etc.;
- e) Sostituzioni degli impianti degli edifici;
- f) Etc.

ALLEGATO A

Dgr. n.

2209

del

20 DIC. 2011



ALLEGATO F

CRONOPROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI - IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO



ALLEGATO G

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COMMA 2, ART. 7 LEGGE REGIONALE VENETO 9 AGOSTO 2002, N. 15

1. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del comma secondo dell'art. 7 Legge Regionale Veneto 9 agosto 2002 n. 15,
 - per il "Periodo di Riferimento" si intende:
ciascun periodo di tre esercizi di gestione dell'Autostrada. Il primo di tali periodi si intende decorrente dal primo giorno successivo alla data di chiusura del primo bilancio della Concessionaria nel corso del quale si sia verificata l'entrata in esercizio effettivo dell'Autostrada;
 - per "Piano Economico Finanziario" si intende:
il piano economico finanziario, di cui all'allegato C, come di volta in volta aggiornato e verificato;
 - per "Risultato Economico della Concessione" si intende – alla scadenza di ciascun Periodo di Riferimento – la differenza algebrica tra:
 - a) il valore risultante a consuntivo della voce "Ricavi operativi" del prospetto denominato "Conto Economico" nel Piano Economico Finanziario; e
 - b) il valore della voce "Ricavi operativi" del prospetto denominato "Conto Economico" nel Piano Economico Finanziario di cui all'allegato C, ivi indicato come valore previsionale, per il medesimo Periodo di Riferimento.
2. Ove il Risultato Economico della Concessione – come sopra calcolato – avesse un valore positivo, il Concessionario si impegna a riconoscere al Concedente, secondo le modalità previste alle lettere (a) e (b) del comma secondo dell'art. 7 Legge Regionale Veneto 9 agosto 2002 n° 15, un importo equivalente al 50% di tale valore a condizione che:
 - i. le riserve previste alla voce "Debt Service Reserve" del prospetto denominato "Stato Patrimoniale" del Piano Economico Finanziario siano integralmente costituite;
 - ii. non si siano verificati casi di inadempimento e/o casi di inadempimento potenziale ai sensi dei rilevanti documenti finanziari.



ALLEGATO H

OPERE COMPLEMENTARI

Nome	Comune	Categoria ⁽¹⁾	Lunghezza (m)
strada da pk asse principale 22+432 a svincolo villa Bartolomea	Villa Bartolomea	F2	1.742
strada di collegamento con la SS 499 (pk asse p. 24+600)	Villa Bartolomea	C1	1.870
strada da svincolo Villa Bartolomea a pk 25+575,50	Villa Bartolomea	F2	968
strada tipo F2 da pk 25+450 a pk 26+400	Villa Bartolomea, Castagnaro	F2	1.100
strada tipo F2 da pk 26+500 a pk 28+500	Castagnaro	F2	2.391
strada tipo F2 da pk 28+700 a pk 30+400	Castagnaro	F2	1.900
strada in zona industriale Crocetta pk 34+000	Badia Polesine	F2	902
collegamento SP24 con rotonda svincolo S. Bellino-Castelguglielmo	S. Bellino	F2	976
viabilità locale da pk 43+700 a pk 45+300	S. Bellino	NC	1.630
variante SP16	Fratta Polesine, Villamarzana	C1	2.240
complementare vicina svincolo Fratta Polesine	Villamarzana	NC	856
strada da pk 35+500 a svincolo A31	Badia Polesine	F2	2.100
strada da svincolo A31 a pk 40+000	Canda	F2	2.050
via Bonfante - parcheggio Canda	Canda	F2	526
bretella di Trecenta	Canda, Trecenta, Bagnolo di Po	C1	4.748
viabilità arginale Canal Bianco	Trecenta, Bagnolo di Po	F2	2.165
strada di collegamento con la conca di Canda	Trecenta, Bagnolo di Po	F2	1.116
via Grisetta	Canda	F2	853
bretella di collegamento tra SP24 e SP23 (pk asse p. 54+230)	Villamarzana	F1	2.552
collegamento tangenziale ovcsd di Rovigo (pk asse p. 59+000)	Rovigo, Arquà Polesine	C1	6.369
raccordo Nuova Direttrice Mediana e SP33 - Tratto Nord (da pk 0+000 a pk 0+500)	Ceregnano	C1	500
opere A31 (ramo 4, ramo 5, viadotto, parcheggio)	Canda	svincolo	2.048

(1) riferimento DM 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
 NC - non rientrante nelle categorie descritte nel DM 05/11/2001.

ALLEGATO A

Dgr. n.

2209

del

20 DIC. 2011



ALLEGATO I

**STUDIO DI FATTIBILITA' DEL COLLEGAMENTO
CON LA A22 DEL BRENNERO**

ALLEGATO A

Dgc. n. **2209** del **20 DIC. 2011**



ALLEGATO L

**VARIANTI MIGLIORATIVE PROGETTUALI
PROPOSTE IN SEDE DI GARA**



ALLEGATO M

MATRICE DEI RISCHI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del d.lgs. 163 del 2006, i presupposti e le condizioni di base per il conseguimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti necessari per realizzare l'opera e per la connessa gestione, sono individuati:

1. nell'effettiva sussistenza per l'intero periodo di durata della concessione dei seguenti assunti considerati nella stima dei flussi di traffico dell'opera, e posti a base del Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione:
 - a. l'integrale entrata in esercizio della Valdastico Sud alla data di inizio del periodo di gestione delle Tratte 0, 1 e 2 dell'opera, come da Piano Economico-Finanziario;
 - b. interconnessione dell'opera alle autostrade A22, A31, A13;
 - c. la mancata realizzazione ed entrata in funzione per l'intero periodo di durata della Concessione di opere autostradali o stradali che siano concorrenti con l'autostrada in oggetto, concesse dall'ente regionale o da altro ente ad esso subordinato;
 - d. l'entrata in esercizio dell'opera per lotti funzionali, secondo le previsioni del Piano Economico Finanziario e del Progetto Preliminare;
2. nella durata della concessione;
3. nel rispetto del piano tariffario previsto e posto a base dell'allegato Piano Economico Finanziario;
4. nel rispetto delle prassi amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, permessi, licenze e nulla osta necessarie c/o anche solo opportuni per la progettazione, costruzione ed esercizio della infrastruttura;
5. nel rispetto dei termini del crono programma dei lavori per quanto di competenza del Concedente e/o di terzi.